



08677-21

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

**Oggetto:** TRIBUTI -  
Agenzia delle entrate -  
Riscossione - patrocinio in  
giudizio - avvocato del  
libero foro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

- |                                  |                     |                         |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dott. ANTONIO GRECO              | - Presidente -      |                         |
| Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO | - Consigliere -     | CC. 21/01/2021          |
| Dott. MICHELE CATALDI            | - Consigliere -     | R.G.N. 38377/2019       |
| Dott. COSMO CROLLA               | - Consigliere -     | Cron. 8677<br>REP. SPAD |
| Dott. LUCIO LUCIOTTI             | - Consigliere Rel.- |                         |

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38377-2019 R.G. proposto da:

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (C.F.

(omissis) ), in persona del Presidente *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- **ricorrente** -

**contro**

(omissis) ;

- **intimato** -

**e contro**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore *pro tempore*;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1427/04/2019 della Commissione tributaria  
regionale della CALABRIA, depositata in data 07/05/2019;

AGENZIA ENTRATE  
RISCOSSIONE  
A DEBITO

624  
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

**Rilevato che:**

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento, pure impuguate dal contribuente (omissis) , che ne lamentava l'omessa notifica, con reclamo ex art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 l'Agenzia delle entrate – Riscossione impugnava il decreto presidenziale di inammissibilità dell'appello avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Cosenza perché proposto dall'Agenzia delle entrate – Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro. La CTR con la sentenza impugnata confermava il decreto presidenziale, dichiarando inammissibile il reclamo e l'appello.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, cui replica con controricorso soltanto la contribuente (omissis) .

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546 del 1992 e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019, lamentando l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per essersi avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo, incentrato sulla possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato e va accolto.

3. Nella specie viene preliminarmente in rilievo l'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, dettato in materia di «assistenza tecnica», che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dall'art. 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 156 del 2015, l'obbligo dell'assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all'albo da parte degli uffici finanziari e dell'agente della riscossione che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato d.lgs., stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al vigente comma 8 del citato art. 12 che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà "residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost. (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 citato, cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003).

4. Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con

modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di

prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)».

5. Il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

6. Successivamente, Cass. n. 31241 del 2019, esaminando analoga questione, muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato (a pag. 7) che «anche alla luce dello *ius superveniens*, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro».

7. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, proposto in via subordinata, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 182, secondo comma, cod. proc. civ. 11 e 12, comma 10, e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di concedere all'appellante Agenzia un termine per regolarizzare la costituzione in giudizio.


8. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 21/01/2021

Il Presidente  
Antonio GRECO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 MAR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Simona Cicardello